

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA AI SOCI. UNA NUOVA RISOLUZIONE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Agenzia delle Entrate

RISOLUZIONE n. **100/E** del **27** **luglio** **2017**

OGGETTO: Interpello articolo 11, comma 1, lettera a) legge 27 luglio 2000, n. 212. Disciplina dell'assegnazione agevolata ai soci

Con l'interpello specificato in oggetto, è stato esposto il seguente

QUESITO

La Società, composta da due soci, è in regime di contabilità semplificata e possiede esclusivamente un immobile nel patrimonio societario.

L'istante intende assegnare proporzionatamente ad entrambi i soci il predetto immobile - beneficiando della disciplina agevolativa prevista dall'articolo 1, commi 115 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n. 208 - e, successivamente, chiudere la Società.

Al riguardo, il valore attribuito al bene in sede di assegnazione coincide con il valore catastale di 728.000 euro, il valore fiscale è pari a 160.470 euro e la differenza assoggettata a imposta sostitutiva è pari a 567.530 euro.

Ciò premesso, il contribuente chiede di conoscere se l'affermazione contenuta nella circolare n. 37/E del 2016 - in base alla quale è possibile fruire della disciplina agevolativa in esame solo se vi siano riserve disponibili di utili e/o di capitale almeno pari al valore contabile attribuito al bene in sede di assegnazione - sia riferibile anche alle società in contabilità semplificata in cui "non essendoci una contabilità, non esiste un valore di bilancio per il capitale e le riserve".

SOLUZIONE PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'istante ritiene di poter beneficiare della disciplina agevolativa in esame, versando l'imposta sostitutiva pari alla differenza tra il valore catastale e quello fiscale dell'immobile assegnato.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha introdotto un regime fiscale agevolato per consentire l'assegnazione e la cessione agevolata ai soci di taluni beni immobili e beni mobili iscritti in pubblici registri, nonché per la trasformazione in società semplici delle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni.

L'articolo 1, comma 565 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 ha, peraltro, ampliato l'ambito temporale del predetto regime stabilendo che *"le disposizioni dell'articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere successivamente al 30 settembre 2016 ed entro il 30 settembre 2017"*.

Si ricorda, al riguardo, che i beni che possono formare oggetto di assegnazione, cessione e trasformazione agevolata ai soci sono:

- i beni immobili diversi da quelli strumentali per destinazione, vale a dire diversi da quelli utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'attività;

- i beni mobili iscritti in pubblici registri, non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa.

L'agevolazione in questione si traduce nell'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap pari all'8 per cento - ovvero al 10,5 per cento per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento dell'assegnazione - da applicare sulla differenza tra il valore normale del bene assegnato ed il suo costo fiscalmente riconosciuto.

La circolare n. 37/E del 16 settembre 2016 ha precisato, peraltro, che l'assegnazione dei beni ai soci comporta la necessità di annullare riserve contabili (di utili e/o di capitale) in misura pari al valore contabile attribuito al bene in sede di assegnazione. Tale valore può essere pari, superiore o inferiore al suo precedente valore netto contabile. Ne deriva che è possibile fruire della disciplina agevolativa in esame solo se vi siano riserve disponibili di utili e/o di capitale almeno pari al valore contabile attribuito al bene in sede di assegnazione.

L'assegnazione agevolata dei beni ai soci, infatti, si effettua applicando le specifiche disposizioni previste da tale disciplina e gestendo, in particolare, gli effetti fiscali che scaturiscono dalla rappresentazione contabile dell'operazione (cfr. circolare n. 37/E del 2016).

Al riguardo, occorre evidenziare che la precisazione contenuta nella circolare n. 37/E del 2016 - in merito alla necessità di utilizzare riserve disponibili di utili e/o di capitale almeno pari al valore contabile attribuito al bene in sede di assegnazione - è finalizzata a richiamare il corretto comportamento contabile delle società che, nell'ambito dell'assegnazione dei beni ai soci, devono annullare le riserve rilevate in bilancio.

Ne deriva che tale precisazione non è applicabile nei casi in cui, in sede contabile, l'assegnazione dei beni ai soci non richiede l'annullamento delle riserve rilevate in contabilità.

In tali casi, è comunque possibile beneficiare dell'assegnazione agevolata dei beni ai soci, non essendo prevista espressamente una esclusione in tal senso dalla disciplina in esame.

Tale conclusione è coerente, peraltro, con quanto evidenziato nella stessa circolare n. 37/E che, nell'ambito della tassazione in capo al socio, prevede la possibilità per le società in contabilità semplificata - e, quindi, in assenza di bilancio - di effettuare l'assegnazione agevolata in esame.

In definitiva - fermo restando il corretto comportamento contabile adottato dall'istante per l'assegnazione dell'immobile ai soci, non sindacabile in sede di risposta al presente interpello - la Società potrà beneficiare dell'assegnazione agevolata dell'immobile ai soci, pur essendo in contabilità semplificata.

Resta inteso che tale disciplina è applicabile in presenza dei requisiti richiesti dalla normativa in esame, così come chiariti nelle circolari n. 26/E del 2016 e n. 37/E del 2016.

Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

IL DIRETTORE CENTRALE